



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Mauro Orefice, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva, Cinzia Barisano, Cristiana Rondoni;

Consiglieri:

Luigi Caso, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Maria Rita Micci, Sergio Gasparrini, Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

Primi Referendari:

Patrizia Esposito;

Referendari:

Lucia Marra.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. B);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell'art. 17, comma 8, terzo periodo, del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2022-2024 sottoscritto il 27 gennaio 2025, concernente la decorrenza della disciplina del diritto all'incarico di posizione organizzativa, acquisita dalle Sezioni riunite in sede di controllo in data 1° settembre 2025;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 6/2025 del 15 settembre 2025;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 5 settembre 2025, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 22 settembre 2025;

UDITO, nell'adunanza del 22 settembre 2025, il relatore Cons. Sergio Gasparrini;

DELIBERA

di certificare positivamente l'ipotesi di contratto in epigrafe, anche prendendo atto dell'assenza di ulteriori oneri.

ORDINA

alla Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente delibera all'Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per le relazioni sindacali; al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

IL RELATORE
Sergio Gasparrini
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 20 novembre 2025.

IL DIRIGENTE
Antonio Franco
F.to digitalmente

Ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell'art. 17, comma 8, terzo periodo, del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2022-2024 sottoscritto il 27 gennaio 2025, concernente la decorrenza della disciplina del diritto all'incarico di posizione organizzativa

L'Ipotesi di accordo di interpretazione autentica in esame, sottoscritta il 3 giugno 2025, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 1° settembre 2025 corredata dal parere favorevole della PCM, espresso per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 5 agosto 2025.

Con tale accordo si dispone la corretta applicazione della normativa contrattuale contenuta nell'art. 17, comma 8 del CCNL Funzioni Centrali, a seguito di alcuni quesiti indirizzati all'Aran da parte di diverse amministrazioni sulla corretta applicazione della norma e del conteggio degli 8 anni non consecutivi, utili per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa. Il testo della clausola oggetto di interpretazione dispone quanto segue: *"Il dipendente che, a seguito di successive riassegnazioni, ricopra uno o più incarichi di posizione organizzativa o professionale per più di 8 anni anche non consecutivi ha diritto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa. Il diritto all'incarico non si applica ove si verifichi una delle fattispecie di cui al comma 5. La disciplina del presente articolo si applica a partire dagli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente contratto"*.

Più in generale, l'art. 17 interviene nell'intento di disciplinare le posizioni organizzative, in un'ottica generale di valorizzazione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, elevando sia il limite massimo dell'indennità di posizione organizzativa, portandolo dai precedenti 2.600 euro a 3.500 euro annui, con possibile ulteriore incremento in sede di contrattazione integrativa, sia, peraltro, introducendo il diritto all'incarico per il Funzionario che, a seguito di successive riassegnazioni, ricopra uno o più incarichi di posizione organizzativa o professionale per più di 8 anni anche non consecutivi. Va precisato che nel comma 8 veniva già esplicitato che il lavoratore avrebbe

maturato il diritto al conferimento di un incarico a partire dagli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del contratto, quindi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Nelle premesse dell'Ipotesi all'esame, le Parti chiariscono che la loro intenzione è stata quella di introdurre il diritto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa, per i dipendenti che, per più di otto anni, anche non consecutivi, sono stati titolari di incarichi di posizione organizzativa o professionale, facendo decorrere il conteggio degli otto anni dagli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del CCNL, ovvero successivamente al 27 gennaio 2025.

Le motivazioni di tale decorrenza vanno ricondotte alle modalità di trasparenza e selezione degli incarichi previste nel medesimo art. 17, comma 1, secondo periodo (pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale, acquisizione delle disponibilità dei Funzionari interessati e valutazione sulla base di criteri di selezione definiti in sede di Confronto sindacale e riportati nell'avviso).

Nell'unico articolo dell'Ipotesi (art. 1) allo scopo di fugare ogni possibile dubbio in merito alla decorrenza del periodo utile al conseguimento del diritto al conferimento dell'incarico, viene esplicitato con puntualità quanto già previsto dal testo contrattuale, vale a dire che tale disciplina si interpreta nel senso che il conteggio degli 8 anni, anche non consecutivi, inizia a decorrere dagli incarichi conferiti successivamente al 27 gennaio 2025.

La presente Ipotesi di interpretazione autentica non comporta alcun ulteriore onere di spesa.